



Camera di Commercio  
Firenze

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI SULL'INDENNITA' DI ANZIANITA' E DI ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DELLA C.C.I.A.A. DI FIRENZE**

### **Art. 1**

#### **Fonti e misura**

Tenuto conto di quanto stabilito dal DPCM 29.12.1999, modificato dal DPCM 2.3.2001, relativo alla istituzione del trattamento di fine rapporto e dei fondi pensione per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 85 c. 3 del Regolamento tipo per il personale delle CCIAA, approvato con decreto interministeriale 12.7.1982 e modificato con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 20.4.1995 n. 245, e dell'art. 2120 cc. 6-10 del Codice Civile, al personale dipendente assunto a tempo indeterminato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze possono essere concessi prestiti sull'indennità di anzianità dell'importo massimo dell'80% e anticipazioni sul trattamento di fine rapporto (TFR) dell'importo massimo del 70% di quanto maturato alla data della richiesta.

### **Art. 2**

#### **Limiti e condizioni**

Nel corso della vita lavorativa della/del dipendente possono essere concessi più prestiti sull'indennità di anzianità, tenendo conto di quelli già concessi e nel rispetto del limite complessivo di cui sopra.

Ai prestiti sull'indennità di anzianità si applica un tasso di interesse semplice determinato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Tale tasso è applicato sull'ammontare concesso, e gli interessi annui dovuti, dalla data di erogazione del prestito alla data di cessazione dal servizio, sono addebitati a carico degli emolumenti netti in rate mensili di identico importo per 12 mensilità.

Per quanto riguarda la quota capitale, è prevista la restituzione in unica soluzione alla data di cessazione dal servizio: all'atto della liquidazione finale dell'indennità di anzianità, l'importo del prestito concesso sarà detratto dalla somma da corrispondere alla/al dipendente, al netto delle imposte dovute.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà per la/il dipendente di estinguere il debito totale, comprensivo della quota di interessi maturata, in qualsiasi momento.

Le anticipazioni sul TFR, invece, possono essere concesse a dipendenti con almeno otto anni di servizio presso la CCIAA di Firenze: le richieste di anticipazione sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto: dalla percentuale massima del 70% del montante maturato alla data della richiesta, al netto della imposta sostitutiva complessivamente dovuta, deve essere dedotta l'Irpef da versare da parte dell'ente quale sostituto d'imposta, ottenendo il TFR netto complessivamente anticipabile.

Nel caso di richieste presentate da personale trasferito alla CCIAA di Firenze a seguito di processi di mobilità interna al sistema camerale, ai fini della quantificazione dell'indennità maturata all'atto della richiesta, sarà computata anche l'anzianità maturata presso la Camera di provenienza, a condizione che sia avvenuto il versamento del trattamento teoricamente liquidabile all'interessato all'atto del trasferimento, tenendo conto anche di eventuali prestiti concessi in precedenza.

Per i processi di mobilità da enti diversi dal sistema camerale si applicano le stesse regole, a condizione che non vi sia stata alcuna liquidazione al personale interessato di indennità di fine servizio da parte dell'Inps o dell'ente di provenienza.

### **Art. 3**

#### **Finalità**

I prestiti sull'indennità di anzianità e le anticipazioni sul TFR sono concessi per le seguenti finalità:

- a) acquisto o costruzione di unità immobiliare destinata ad abitazione propria (residenza anagrafica) della/del dipendente o dei suoi figli;
- b) acquisto, costruzione, miglioramento o ristrutturazione di un'ulteriore unità immobiliare rispetto alla prima abitazione da destinare a propria residenza anagrafica, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- c) interventi di miglioramento e ristrutturazione di unità immobiliare destinata ad abitazione propria (residenza anagrafica) della/del dipendente o dei suoi figli;
- d) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti<sup>1</sup> dalle competenti strutture pubbliche, per la /il dipendente, per il coniuge o per i figli conviventi;
- e) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per astensione facoltativa dal lavoro o dei congedi per la formazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 8.3.2000 n. 53 e dell'art. 5 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151.

---

<sup>1</sup> L'interessato dovrà produrre una certificazione / attestazione del proprio medico curante che preveda la necessità dell'intervento / terapia.

## **Art. 4**

### **Modalità di richiesta e di erogazione**

La domanda di concessione del prestito o dell'anticipazione, corredata dalla documentazione di cui agli articoli seguenti, deve essere indirizzata al Segretario Generale, e deve contenere l'indicazione della motivazione e dell'importo richiesto: l'accoglimento o meno dell'istanza sarà comunicato entro 30 gg. dal Segretario Generale all'interessata/o con apposita nota, mentre l'eventuale erogazione sarà disposta con atto di liquidazione di cui all'art. 13 c. 4 del regolamento approvato con DPR 2.11.2005 n. 254.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, nell'atto di liquidazione sarà disposto il pagamento di un acconto del 30% di quanto concesso per i prestiti o le anticipazioni di cui alla lett. c) dell'art. 3. Tali prestiti sono richiesti dietro presentazione di un preventivo / capitolato di lavori. Il dipendente si impegna ad avviare la ristrutturazione / miglioramento dell'edificio entro 6 mesi e a concludere i lavori entro un anno dalla concessione del prestito (salvo motivate proroghe). L'eventuale versamento del saldo sarà determinato al momento della presentazione e valutazione dei documenti giustificativi previsti.

Per i prestiti o le anticipazioni di cui alle lett. a), b), d) ed e) dell'art. 3 si provvederà all'erogazione dell'intera somma richiesta dietro presentazione e valutazione dei documenti giustificativi previsti.

## **Art. 5**

### **Istruttoria**

Nella valutazione delle domande di prestito o di anticipazione, l'Amministrazione esamina la documentazione presentata dalla/dal dipendente, verificandone la correttezza e l'adeguatezza, e tiene conto di eventuali prestiti concessi in precedenza.

Tenuto inoltre presente quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 79/1997, convertito con modificazioni dalla L. 140/1997, e dal comma 196 della L. 232/2016, l'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità di non concedere il prestito o l'anticipazione richiesti per la finalità di cui alla lett. c) dell'art. 3, ovvero di concederlo per una percentuale anche sensibilmente inferiore all'importo massimo erogabile.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di determinare l'importo da concedere e i tempi di erogazione in base alle esigenze di equilibrio finanziario dell'ente.

## **Art. 6**

## **Acquisto o costruzione di unità immobiliare**

Nel caso di acquisto di unità immobiliare occorre presentare, prima della concessione del prestito o anticipazione, copia dell'atto notarile di compravendita, stipulato in data non anteriore a sei mesi dalla richiesta, ovvero compromesso o atto preliminare di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, con contestuale impegno da parte della/del dipendente a produrre l'atto notarile di compravendita entro sei mesi dalla data di erogazione, pena la restituzione del prestito o dell'anticipazione ricevuti.

In alternativa, in mancanza di un atto preliminare o notarile, l'ente può corrispondere il prestito o l'anticipazione mediante assegno circolare da depositarsi presso un notaio, che lo consegnerà all'interessata/o al momento della stipula dell'atto preliminare o dell'atto notarile di compravendita: in tal caso la/il dipendente avrà l'obbligo di produrre copia dell'atto notarile non appena registrato e comunque entro sei mesi dall'erogazione del prestito, pena la restituzione del prestito o dell'anticipazione ricevuti.

Nel caso di costruzione di immobile occorre presentare, prima della concessione del prestito o dell'anticipazione, la relativa concessione edilizia, con l'impegno da parte della/del dipendente di produrre al termine dei lavori l'atto di intestazione dell'immobile, pena la restituzione del prestito o dell'anticipazione ricevuti.

Nel caso di costruzione di immobile in cooperativa occorre presentare, prima della concessione del prestito o dell'anticipazione, una dichiarazione su carta intestata del presidente della cooperativa che attesti la qualità di socio intestatario della/del dipendente, unitamente a copia conforme del verbale di assegnazione o, in via subordinata, dell'atto di prenotazione di data non anteriore ad un anno, con l'individuazione dell'alloggio prescelto: al termine dei lavori si dovrà produrre copia delle ricevute o attestazione dei versamenti effettuati, pena la restituzione del prestito o dell'anticipazione ricevuti.

Nel caso di riscatto di alloggio popolare occorre presentare, prima della concessione del prestito o dell'anticipazione, dichiarazione da parte dell'Istituto assegnante da cui risultino l'impegno assunto e l'importo da pagare: entro sei mesi dall'assegnazione si dovrà produrre un'attestazione o ricevuta del versamento effettuato, pena la restituzione del prestito o dell'anticipazione ricevuti.

Nel caso di acquisto o costruzione in comproprietà con il coniuge o altra persona convivente, il prestito o l'anticipazione verranno concessi sulla base del valore complessivo dell'unità immobiliare, a prescindere dalla quota di proprietà spettante al richiedente.

## **Art. 7**

### **Miglioramento o ristrutturazione di unità immobiliare**

Per le spese relative al miglioramento o alla ristrutturazione dell'unità immobiliare in cui la/il dipendente o i suoi figli hanno la residenza anagrafica, ivi comprese le eventuali parti

condominiali, è necessario presentare, prima della concessione del prestito o dell'anticipazione e dell'erogazione dell'acconto previsto, al fine di verificare l'adeguatezza delle spese da sostenere, un preventivo dettagliato redatto dall'impresa o dal professionista incaricato, con impegno da parte della/del dipendente a produrre, al termine dei lavori, la corrispondente fattura o ricevuta fiscale, pena la restituzione dell'acconto ricevuto. Il dipendente si impegna ad avviare la ristrutturazione / miglioramento dell'edificio con le modalità e le tempistiche previste nell'art. 4 comma 2. Al termine dei lavori di miglioramento / ristrutturazione, a presentazione della fattura e /o ricevuta, si provvederà poi al saldo di quanto dovuto, pari alla differenza fra il totale della fattura/ricevuta e l'acconto già erogato.

Se la/il dipendente, in alternativa, presenta la fattura/ricevuta di lavori già eseguiti, è necessario che quest'ultima abbia data non anteriore a sei mesi dalla richiesta: in tal caso, se il prestito o l'anticipazione vengono concessi, si procederà all'erogazione dell'intero importo.

Nel caso di miglioramento o ristrutturazione di unità immobiliare di cui la/il dipendente sia comproprietaria/o, l'eventuale preventivo e la fattura/ricevuta dovranno essere intestate alla/al dipendente stessa/o.

## **Art. 8**

### **Ulteriore acquisto o ristrutturazione di unità immobiliare**

La/il dipendente, qualora risulti già proprietaria/o di altra abitazione, può chiedere un prestito sull'indennità di anzianità o un'anticipazione sul TFR non superiore al 60% per l'acquisto, la costruzione, il miglioramento o la ristrutturazione di un'ulteriore unità immobiliare da destinare ad abitazione propria (residenza anagrafica) nel caso in cui ricorrano entrambi i seguenti presupposti:

1. l'unità immobiliare di cui risulti già proprietaria/o o comproprietaria/o non sia nella propria disponibilità, in quanto formalmente assegnato all'ex coniuge in seguito a separazione legale o divorzio;
2. la/il dipendente si impegni formalmente a stabilire la propria residenza nell'unità immobiliare per la quale è richiesto il prestito o l'anticipazione.

Le stesse condizioni di cui sopra sono applicabili qualora la/il dipendente intenda acquisire l'usufrutto di un'unità immobiliare (o effettuare interventi di miglioramento o ristrutturazione a quella di cui risulta già usufruttuaria/o) da destinare a residenza anagrafica per sé o per i propri figli.

## **Art. 9**

### **Spese sanitarie**

Nel caso di spese sostenute dalla/dal dipendente per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge o per i figli conviventi, in linea di massima dovrà essere prodotto un preventivo di spesa per la terapia o intervento da effettuare, con l'impegno a presentare entro un anno dall'erogazione del prestito o dell'anticipazione, pena la sua restituzione, la fattura comprovante la spesa sostenuta; se invece viene prodotta direttamente la fattura, essa dovrà avere data non anteriore ai sei mesi dalla richiesta.

In considerazione della particolarità dei casi che potrebbero esserle sottoposti, l'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di valutare caso per caso l'idoneità della documentazione presentata a dimostrazione della spesa sostenuta.

## **Art. 10**

### **Fruizione congedi**

Ai sensi dell'art. 7 della L. 53/2000 e dell'art. 5 del D. Lgs. 151/2001, la/il dipendente può richiedere un prestito sull'indennità di anzianità o un'anticipazione sul TFR ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per astensione facoltativa dal lavoro o dei congedi per la formazione: la richiesta economica deve essere commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, salva la facoltà di richiedere un prestito o un'anticipazione di entità superiore, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 della presente disciplina, fornendo adeguata documentazione probatoria.

L'eventuale erogazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.

## **Art. 11**

### **Norme finali**

La/il dipendente che abbia ottenuto la concessione di un prestito o di un'anticipazione è sottoposta/o alle norme che regolano la decadenza e la prescrizione nell'ordinamento giuridico italiano.

La presente disciplina abroga quella adottata con determinazione del Segretario Generale n. 978 del 18/10/2005.

## **Art. 12**

### **Trattamento dei dati personali**

I dati, dei quali gli uffici camerali entrano in possesso per le finalità di cui alla presente disciplina, sono trattati secondo la normativa vigente in materia.